

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 38613 Anno 2019**

**Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA**

**Relatore: ALIFFI FRANCESCO**

**Data Udiienza: 11/09/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

STRANIERI OTTAVIO nato a LAMEZIA TERME il 28/10/1993

avverso l'ordinanza del 11/04/2019 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

udito il difensore: è presente l'avvocato LARUSSA ANTONIO del foro di LAMEZIA TERME in difesa di STRANIERI OTTAVIO che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza depositata in cancelleria il 30 aprile 2019, il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello presentato nell'interesse di Stranieri Vincenzo avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva negato la sostituzione della custodia inframuraria con una misura meno afflittiva ed aveva disposto la sospensione del termine di durata massima della custodia cautelare rilevando, tra l'altro, la

sussistenza del presupposto di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. della complessità dell'istruzione dibattimentale in corso di svolgimento; a ragione della decisione osservava, quanto alla sospensione del termine, che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, doveva ritenersi la complessità del procedimento, che va intesa anche come difficoltà oggettiva di natura logistica allo svolgimento del dibattimento, tenuto conto della astensione del presidente del collegio giudicante a seguito della sopravvenuta scelta di uno degli imputati di definire il giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., della sopravvenuta esigenza di sostituire uno dei componenti del collegio assente per un infortunio sul lavoro e della conseguente necessità, dovuta alla scelta legittima dell'imputato di opporsi alla rinnovazione mediante lettura degli atti già svolti, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale sia con l'escussione dei testi dell'accusa già sentiti sia con lo svolgimento di una perizia trascrittiva di conversazione intercettata richiesta in corso di dibattimento. Quanto alla richiesta di sostituzione della misura, rilevava come il tempo trascorso non avesse avuto una efficacia deterrente tale da giustificare l'applicazione di una misura meno afflittiva a fronte della gravità delle condotte addebitate all'indagato. Lo Stranieri, gravato da un precedente e sottoposto a più procedimenti penali, ponendo in essere l'attentato dinamitardo ai danni della caserma dei Carabinieri e rivendicando nell'immediatezza il gesto aveva mostrato un comportamento ostile tipico di una personalità violenta e insofferente alle regole di convivenza civile che rendeva concreto ed attuale il pericolo di ricaduta nel reato fronteggiabile solo con la misura in atto applicata; d'altra parte non era ravvisabile una diversità di trattamento con il coimputato Naiden la cui posizione cautelare era stata rivalutata dopo la definizione del procedimento a suo carico ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza Stranieri Vincenzo, per mezzo del difensore di fiducia avv. Antonio Larussa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo promiscuo per violazione di legge, in relazione agli artt. 304 e 299 cod. proc. pen., e vizio di motivazione.

L'argomentazione posta a fondamento del provvedimento di sospensione ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui l'imputato, non prestando il consenso alla rinnovazione mediante lettura degli atti fino a quel momento assunti, ha dato causa ad un maggior ritardo nello sviluppo processuale sarebbe illogica, oltre che in palese violazione della richiamata norma del codice di rito; detta ultima disposizione, oltre a richiedere che il procedimento riguardi uno dei reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., individua, infatti, quale ulteriore condizione il futuro svolgimento di una istruttoria complessa da apprezzare con un giudizio di carattere prognostico in relazione all'attività ancora

da compiere. La motivazione offerta sul punto è inadeguata: il provvedimento impugnato avrebbe fatto riferimento o a circostanze niente affatto significative della complessità del dibattimento, come l'escussione di testimoni già sentiti e l'espletamento di una perizia trascrittiva relativa ad una sola conversazione, o a situazioni che non possono essere prese in esame perché non costituenti difficoltà oggettive di carattere tecnico o organizzativo, come l'astensione del presidente del collegio, che è un atto doveroso strumentale al rispetto del principio di imparzialità del giudice, e l'infortunio di uno dei componenti del collegio.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.

2. A norma dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. i termini di durata massima della custodia cautelare possono essere *«sospesi, quando si procede per taluno dei reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni»*.

2.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione in ordine alla «particolare complessità» del giudizio implica, innanzitutto, un apprezzamento di carattere prognostico, da formulare con riguardo non all'attività già espletata, ma all'attività da compiere (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv. 264054).

Ai fini di tale apprezzamento, da riferire al dibattimento nella sua interezza, e non alle posizioni dei singoli imputati (Sez. 2, n. 19942 del 17/02/2012, Focarelli, Rv. 252839), possono rilevare la sopravvenienza di nuove difficoltà tecniche che si innestano su una attività istruttoria già complessa (v. Sez. 6, n. 15884 del 06/04/2016, Zona, Rv. 266544, la quale ha valorizzato il danneggiamento di un supporto informatico relativo alla trascrizione di conversazioni intercettate, caratterizzata da molteplicità, lunghezza e difficile intellegibilità), ovvero ostacoli di natura logistica, riguardanti l'organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 21325 del 27/04/2010, Raggi, Rv. 247308); è pacifico, invece, che nessuna rilevanza può essere attribuita a problemi organizzativi interni all'ufficio giudicante superabili con i meccanismi di sostituzione dei giudici – persone fisiche previsti dall'ordinamento giudiziario (in questo Sez. 4 n. 17576 del 14/01/2004, Rv. 228174, nella motivazione della quale la Corte ha escluso

che possa giustificare la sospensione, ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., il contemporaneo impegno dei giudici in altri processi, rilevando che i problemi di organizzazione interna degli uffici non possono incidere negativamente sulla libertà dell'imputato).

Si è, poi, precisato che, alla luce del dato testuale dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., il quale collega la sospensione ai tempi di svolgimento delle udienze e di deliberazione della sentenza, la valutazione relativa alla «particolare complessità» del giudizio deve essere effettuata avendo riguardo all'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio, e non anche all'attività di studio degli atti già presenti nell'incarto processuale, la quale è da eseguire, fisiologicamente, prima e fuori del dibattimento.

Infine, non vi è dubbio che i criteri seguiti dal giudice di merito per ravvisare la complessità del giudizio debbono essere oggetto di espressa e puntuale motivazione, in modo da rendere oggettivamente verificabile la correttezza del ragionamento svolto. Invero, l'art. 13 Cost., dopo aver premesso che la libertà personale è inviolabile, dispone: «Non è ammessa forma alcuna di detenzione [...], se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Coerentemente con questo assunto la valutazione sulla particolare complessità del giudizio costituisce sì un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, ma sempre se adeguatamente motivato (cfr., per questa precisazione, tra le altre, Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv. 264054, nonché Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, Leo, Rv. 256063).

3. L'ordinanza impugnata, discostandosi dai principi giuridici sin qui richiamati, ha confermato il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ritenendo che la «complessità del giudizio» potesse essere ricavata anche dagli «accadimenti succedutisi» che avevano reso necessaria la rinnovazione del dibattimento e dal contestuale «atteggiamento dell'imputato», il quale, lungi dal consentire una rapida definizione del procedimento, aveva richiesto «un approfondimento dell'istruttoria dibattimentale con l'ulteriore audizione dei testi, unitamente alla perizia trascrittiva dell'intercettazione ritenuta più rilevante»; si tratta di elementi del tutto estranei alla nozione di «dibattimenti particolarmente complessi» prevista dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Ad essere valorizzate nel giudizio di complessità sono state, infatti, situazioni processuali verificabili in ogni procedimento e non caratteristiche oggettive di per sé idonee a determinare una maggiore durata della istruttoria dibattimentale sin dall'origine o anche a seguito di sopravvenute difficoltà logistiche; tali sono state considerate dalla giurisprudenza di legittimità: la struttura ed il numero delle imputazioni, il numero degli imputati e dei testimoni,

la necessità di procedere ad accertamenti complessi (per esempio la trascrizione un rilevante numero di conversazioni), la concomitanza di altri maxi-processi.

Al contrario nel caso in esame l'ordinanza di sospensione è stata adottata in un processo con un solo imputato, con un numero limitato di imputazioni (tre di cui due di spettanza del giudice in composizione monocratica), per di più relative a reati diversi da quelli associativi o anche solo commessi in forma concorsuale, in cui si era reso necessario rinnovare l'istruttoria dibattimentale con l'audizione dei testimoni già sentiti e la trascrizione con le forme della perizia di una sola conversazione.

Conclusivamente, l'impugnata ordinanza nonché quella emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 19.2.2019, adottate in assenza dei presupposti previsti dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., devono essere annullate senza rinvio, con assorbimento del secondo motivo; non può, infatti, disporsi l'annullamento con rinvio in quanto, essendo il termine di fase della custodia cautelare nel frattempo scaduto (in data 26.4.2019), un nuovo esame dell'istanza del P.M. ed un eventuale nuovo provvedimento che accordasse la sospensione sarebbero preclusi.

Seguono, ex art. 306 cod. proc. pen., l'ordine di immediata scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa e, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., la comunicazione da parte della cancelleria del presente dispositivo al Procuratore generale presso questa Corte di cassazione perché dia i provvedimenti occorrenti.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Visto l'art. 626 cod. proc. pen., dispone che la cancelleria dia immediata comunicazione del presente dispositivo al Procuratore generale presso questa Corte di cassazione.

Così deciso il 11 settembre 2019.